COMUNE DI VILLARICCA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI TUTELA CIVICA

Art. 1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli Organi del Comune, può preporre per iscritto apposita istanza al Collegio di Tutela Civica del Comune di Villaricca (d'ora in poi anche solo Collegio) per chiedere la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento del prevedimento.

Il Collegio concorre con gli altri organi dell'amministrazione comunale al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità.

Il Collegio, altresì, promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

- **Art. 2.** I componenti del Collegio di Tutela Civica vengono nominati in base alle disposizioni dello Statuto Comunale ed esercitano la propria attività in piena autonomia, imparzialità ed indipendenza, e non sono soggetti ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
- **Art. 3.** Il Collegio di Tutela Civica interviene su istanza di parte. La presentazione dell'istanza deve essere fatta per iscritto, senza formalità alcuna, presso il protocollo generale del Comune. L'istanza può anche essere inviata a mezzo pec.

L'istanza è trasmessa tempestivamente ai componenti del Collegio.

Art. 4. Il Collegio, ricevuta l'istanza, se richiesto, convoca senza indugio l'interessato il quale può farsi assistere anche da un legale.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza il Collegio propone all'Organo che ha emanato il provvedimento la conferma del provvedimento o l'esercizio del potere di autotutela. L'Organo competente, con provvedimento motivato, può discostarsi dalla proposta formulata dal Collegio.

In casi di particolari complessità il termine di cui al comma precedente

può essere prorogato di altri 15 giorni.

Il Collegio in casi particolari può anche suggerire tentativi di conciliazione promuovendo all'uopo incontri fra i soggetti coinvolti suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

- Art. 5. Il Collegio ha diritto ad ottenere dai funzionari responsabili ogni informazione, documentazione e chiarimento utile alla completa ed esauriente valutazione della questione sottoposta al proprio esame.

 Il funzionario responsabile, o chi per esso, è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta e fornisce, entro sette giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e documentazione richiesta dal Collegio di Tutela Civica.

 Il Collegio può altresì convocare il Responsabile del Procedimento per un'audizione personale
- **Art. 6.** I componenti del Collegio sono tenuti a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
- **Art. 7.** I componenti del Collegio esercitano le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
- **Art. 8.** La proposizione di ricorsi giurisdizionale o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Collegio di Tutela Civica.
- **Art. 9.** Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente del Collegio con le stesse modalità previste per la convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Le riunioni del Collegio sono verbalizzate a cura del Presidente ed i relativi verbali sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Villaricca.

Alle sedute del Collegio partecipa il Segretario Comunale con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Il caso di disaccordo il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza.

Art. 10. Il Collegio di Tutela Civica si riunisce presso la Casa Comunale in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed adeguati all'esercizio delle funzioni.

Il Collegio concorda con l'Amministrazione Comunale orari e periodicità della propria presenza presso la Casa Comunale.

L'Amministrazione Comunale deve dare adeguata notizia alla popolazione della possibilità di ricorrere al Collegio di Tutela Civica ed assicura l'inserimento di un adeguato spazio riservato al Collegio di Tutela Civica in tutti i mezzi previsti per la comunicazione istituzionale, nel quale sia pubblicizzata l'attività del Collegio e le modalità per ricorrere allo stesso. Devono essere, altresì, indicati la sede, gli orari di ricevimento, i numeri telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito che consenta di contattare il Collegio.

Art. 11. I componenti del Collegio entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Presidente del Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredandola da eventuali osservazioni e suggerimenti.

La relazione viene discussa in Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

La relazione annuale dei componenti la Difesa Civica è soggetta a pubblicità anche attraverso tutti gli strumenti previsti per la comunicazione istituzionale.

Art. 12. I componenti del Collegio di Tutela Civica possono promuovere pubbliche iniziative per diffondere la conoscenza della propria attività e in particolare sul tema della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.